



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/G49

Roma, 21 novembre 2011

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

**OGGETTO:** Legge 14 settembre 2011, n. 148 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"  
Circolare INPDAP n. 16 del 9 novembre 2011.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del giorno 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito con modificazioni il D.L. n.138 del 13 agosto 2011.

Con la circolare indicata in oggetto l'INPDAP ha fornito le istruzioni per una corretta applicazione degli istituti aventi riflessi sui trattamenti pensionistici e previdenziali previsti dall'articolo 1 commi 22, 23 e 32 della citata legge 148/2011 per la cui lettura si rimanda in allegato alla presente circolare.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In particolare i commi 22 e 23 dell'articolo 1 della citata legge 148/2011 prevedono delle novità significative in tema di modalità di corresponsione del trattamento di fine servizio per tutti i dipendenti pubblici e, quindi, anche per il personale della Polizia di Stato.

Viene, infatti, modificato l'articolo 3 del Decreto Legge 79/1997, convertito con legge 140/1997, che dettava disposizioni in ordine all'individuazione della prima scadenza utile per la corresponsione dell'indennità di buonuscita.

Nel merito, è stato disposto, con riferimento ai soggetti che maturano il requisito per il pensionamento a decorrere in data successiva al 12 agosto 2011:

- Il posticipo di sei mesi della prima scadenza utile per il pagamento della buonuscita nei casi di pensionamento per limiti di età (di vecchiaia) o per limiti di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza;
- L'aumento da sei a ventiquattro mesi del posticipo della prima data utile per il pagamento del trattamento di fine servizio per i casi di pensionamento anticipato.

Le disposizioni di cui al novellato articolo 3 del Decreto Legge 79/1997 non trovano applicazione unicamente per i pensionamenti per inabilità e per decesso, per i quali il trattamento di fine servizio sarà liquidato dall'INPDAP nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione necessaria (entro 105 giorni dalla data di cessazione).

Per quanto attiene ai termini, così applicati alle disposizioni che hanno previsto il pagamento rateale degli importi di buonuscita superiori a € 90.000, l'Inpdap ha precisato che "il pagamento della seconda e dell'eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati."

Il comma 32 dell'articolo 1 della legge 148/2011 dispone, la modifica dell'articolo 19 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001, prevedendo che per gli incarichi conferiti a meno di tre anni dal conseguimento dei limiti di età, l'ultima retribuzione da individuarsi sia per la liquidazione della pensione (quota A), che per la determinazione del trattamento di fine servizio sia quella precedente all'incarico avente durata inferiore ai tre anni.

L'Istituto Previdenziale ha avuto modo di chiarire nella citata circolare n. 16/2011 che "**Non è destinatario** della predetta disposizione il personale dirigenziale cui non si applicano la disciplina di conferimento degli incarichi di cui all'art. 19 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e l'art. 43 del DPR 1092/1973 (es. forze armate e **forze di polizia ad ordinamento civile e militare...**)

\*\*\*\*\*

Con precedente circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010 sono stati forniti chiarimenti per una corretta applicazione degli istituti pensionistici previsti dall'art. 12 commi 1 e 2 della legge 122/2010.

In particolare, in relazione al c.d. istituto del "posticipo" del pensionamento è stato precisato, in adesione alle istruzioni fornite dall'INPDAP con la circolare n. 18 del 08/10/2011



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE**

che per coloro che hanno già maturato i requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità entro la data del 31/12/2010/ non trovano applicazione le norme di cui al differimento per l'accesso al trattamento pensionistico.

Al riguardo, per tale fattispecie, taluni dipendenti della Polizia di Stato che avevano già maturato i prescritti requisiti al 31/12/2010 e collocati a riposo per limiti di età, hanno proposto ricorso avverso il relativo provvedimento chiedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 della legge 122/2010 e in sostanza il differimento di un anno della data di pensionamento.

Il Consiglio di Stato Sezione III<sup>o</sup>, accogliendo l'appello proposto da questa Amministrazione, ha rigettato il ricorso presentato e pertanto, ha sostanzialmente confermato l'originale provvedimento di cessazione dal servizio emesso al raggiungimento dei limiti di età del dipendente che aveva già maturato, alla data del 31/12/2010, i prescritti requisiti per il pensionamento di anzianità.

Per un approfondimento delle argomentazioni svolte dal citato Consesso si allega la Sentenza n. 05865/2011 del 04/11/2011.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla recente legge 148/2011 in materia pensionistica e previdenziale si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti del contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE  
 Ficozoli



Roma, 09/11/2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e  
Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

## CIRCOLARE N. 16

**OGGETTO:** Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – Interventi in materia previdenziale.

### **Premessa**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (d'ora innanzi decreto legge), recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con la presente circolare, acquisito l'assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pervenuto con nota prot. 36/0003260 del 7.11.2011, si forniscono indicazioni sulle novità introdotte in materia previdenziale dalle disposizioni legislative in oggetto ed aventi riflesso sulle prestazioni erogate dall'Istituto.

### **1. Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 1, comma 21)**

La disposizione in esame ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale del comparto scuola che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la c.d. finestra

mobile, prevedendo l'accesso al pensionamento dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico (vedi *infra*) dell'anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.

Pertanto per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre o primo novembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Si rammenta che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali) a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

La medesima disposizione si applica altresì al personale appartenente al comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati). La presente disposizione non si applica invece al personale delle Università per il quale vige il regime della finestra mobile valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti introdotto dal D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 (accesso al pensionamento dodici mesi dalla maturazione dei requisiti).

## **2. Ultimo stipendio ai fini del calcolo del trattamento pensionistico e di fine servizio in caso di incarichi dirigenziali inferiori a tre anni conferiti a dirigenti civili delle amministrazioni statali (art. 1, comma 32)**

L'art. 1, comma 32, del decreto legge, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che in caso di incarichi dirigenziali di durata inferiore a tre anni (possibili solo se il termine finale dell'incarico stesso coincide con il limite di età per il collocamento a riposo), ai fini dell'individuazione della base pensionabile di cui all'art. 43, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti delle amministrazioni statali, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico stesso.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione ha effetti solo per i dirigenti civili delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, cui venga conferito *ab origine* un incarico inferiore a tre anni, iscritti a fini pensionistici alla cassa dei trattamenti pensionistici statali (CTPS) e, ai fini delle prestazioni di fine servizio, all'ex ENPAS.

Non è destinatario della predetta disposizione il personale dirigenziale cui non si applicano la disciplina di conferimento degli incarichi di cui all'art. 19 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e l'art. 43 del DPR 1092/73 (es. forze armate e forze di polizia ad ordinamento civile e militare e personale degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale). Parimenti non è destinatario dell'art. 1, comma 32, il dirigente statale cui sia stato conferito un incarico pari o superiore a tre anni che si dimetta dal rapporto di lavoro prima che siano decorsi tre anni dal conferimento dell'incarico medesimo.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo della prestazione, la retribuzione percepita prima dell'ultimo incarico conferito va presa a riferimento quale base di calcolo della prima quota della buonuscita (quella relativa alle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010) nonché della c.d. quota A della pensione di cui all'art. 13 lett. a) del d.lgs. 503/1992.

Conseguentemente, considerato che, per effetto dell'art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, il computo della seconda quota del trattamento di fine servizio relativa alle anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 avviene secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, la base utile degli accantonamenti per il calcolo di questa seconda quota è costituita, invece, dalla retribuzione effettivamente percepita durante l'ultimo incarico prima della cessazione.

Analogamente, la base utile per il calcolo della c.d. quota B della pensione è costituita dalle retribuzioni effettivamente percepite durante l'incarico.

In caso di trattamenti di fine rapporto disciplinati dal DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche, poiché il computo della prestazione avviene sulla base di accantonamenti riferiti alle retribuzioni percepite nel corso dell'intero rapporto di lavoro, la disposizione in esame non può trovare applicazione.



Per quanto sopra, ai fini pensionistici e delle prestazioni di fine servizio resta confermato l'integrale assolvimento dell'obbligo contributivo sulla retribuzione percepita in relazione all'ultimo incarico conferito.

Il decreto legge precisa che la nuova modalità di individuazione della retribuzione si applica agli incarichi:

- conferiti successivamente al 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge);
- aventi decorrenza comunque successiva al primo ottobre 2011.

### **3. Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto** (art. 1, commi 22 e 23)

I commi 22 e 23 dell'art. 1 del decreto legge modificano i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, come disciplinati dall'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140.

#### **3.1. Ambito di applicazione**

Poiché la tecnica legislativa adottata consiste in una modifica della normativa previgente di cui al citato D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, l'ambito di applicazione della novella, rimanendo lo stesso della disciplina previgente, comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, erogati dall'INPDAP con la sola esclusione delle deroghe espressamente contemplate e illustrate al successivo paragrafo 3.5.

Devono intendersi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur avendo perso la natura di pubbliche amministrazioni, hanno comunque conservato trattamenti di fine servizio diversi dal trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Le prestazioni erogate dall'Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono:

- l'indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032;
- l'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152;
- il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 26, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con disciplina di dettaglio contenuta nel DPCM 20 dicembre 1999, successivamente modificato.

#### **3.2. I nuovi termini**

Per effetto della novella, sono previsti tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

*Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione*

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

*Termine di sei mesi*

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:



- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza);
- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio).

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.

#### *Termine di 24 mesi*

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

### **3.3. Nuovi termini e pagamento rateale**

L'introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta dall'art. 12, commi 7-9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.

### **3.4 Decorrenza dei nuovi termini**

L'art. 1, comma 22, del decreto legge prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria illustrata di seguito.

### **3.5. Dergoghe**

Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.



Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

- 1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- 2) termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche.



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Massimo Pianese

N. 05865/2011REG.PROV.COLL.  
N. 06998/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 6998/2011, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

*contro*

, rappresentato e difeso dagli avv.  
, con domicilio eletto presso  
in , via

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Veneto, Sezione I n. 1100/2011.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons.

Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati su delega di  
e dello Stato

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il presente giudizio può essere definito nel merito.

1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall'attuale appellato, primo dirigente della Polizia di Stato, per l'annullamento del provvedimento con cui l'interessato era stato collocato a riposo, per avere raggiunto il limite di età di sessanta anni, previsto dalla normativa speciale per l'amministrazione di appartenenza, a decorrere del 1 giugno 2011.

2. Secondo il TAR, deve trovare applicazione la previsione dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 78/2011, convertito nella legge 122/2011, in forza del quale *“i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:*

*a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (...).”*

Pertanto, a dire della pronuncia impugnata, il ricorrente va collocato a riposo con decorrenza dall'anno successivo a quello del compimento dell'età di sessanta anni (1 giugno 2012), permanendo in servizio fino all'età di sessantuno anni.

3. L'amministrazione contesta la decisione e chiede il rigetto del ricorso di primo grado, mentre l'appellato resiste al gravame.

4. L'appello è fondato.

Il collegio deve confermare quanto osservato nella propria ordinanza cautelare n. 4062/2011 (con la quale si sono indicati gli aspetti problematici sui quali le parti erano invitate a dedurre; il che non è avvenuto se non in forma orale all'odierna camera di consiglio).

Infatti, *“nella disciplina del pubblico impiego, il conseguimento del diritto alla pensione e la cessazione dal servizio per limiti di età sono fenomeni distinti ed autonomi, nel senso che è ben possibile che un impiegato consegua il diritto alla pensione – ossia ne abbia maturato i requisiti di anzianità contributiva, etc. - prima del limite di età (fermo restando che la pensione non sarà goduta sino a che sia in corso il rapporto di servizio) e viceversa è possibile che taluno cessi dal servizio per limiti di età senza aver maturato il diritto alla pensione (tanto è vero che in casi del tutto particolari apposite norme hanno consentito, a titolo di eccezione, di prolungare il servizio fino al conseguimento del diritto al minimo, o rispettivamente, al massimo della pensione: cfr. ad es. legge n. 477/1973, art. 15)”*.

5. Nella vicenda in esame la normativa invocata dall'appellante è finalizzata unicamente a dettare una nuova regolamentazione della

decorrenza del diritto a pensione, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica (e anche di disincentivo al collocamento volontario a riposo in anticipo rispetto ai limiti di età), senza in alcun modo toccare la disciplina della cessazione dal servizio per limiti di età, prevista per il personale pubblico, né alterare la previsione speciale che fissa all'età anagrafica di sessanta anni il limite massimo per la permanenza in servizio.

6. Tale considerazione è sufficiente per dimostrare l'infondatezza della domanda proposta in primo grado dall'interessato, anche prescindendo dall'esatto argomento, pure articolato dall'amministrazione appellante (la quale richiama gli univoci indirizzi applicativi espressi dalla Relazione di accompagnamento al provvedimento legislativo, dagli Enti Previdenziali, nonché dalle Amministrazioni dell'interno e della Polizia di Stato), secondo cui, in ogni caso, l'interessato, avendo già maturato tutti i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in epoca anteriore alla data del 31 dicembre 2010, non ricade nell'ambito applicativo del decreto legge n. 78/2011.

Queste ultime considerazioni, tuttavia, si fanno solo a fini di completezza argomentativa, mentre resta impregiudicata ogni questione relativa alla spettanza (ed alla decorrenza) del trattamento pensionistico dell'interessato. Tali questioni, invero, sono estranee alla materia del contendere in questa sede, in quanto il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado aveva essenzialmente lo scopo di

ottenere il trattenimento in servizio per un anno oltre il compimento del limite di età.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso.

Le spese dei due gradi possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)